

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARLOTTO, PINTO, COVIELLO, SALERNO,
IANNI e MAZZOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1989

Norme in materia di collocamento per i fruitori di soggiorno agriturismo

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante: «Disciplina dell'agriturismo», ha finalmente introdotto la necessaria normativa per disciplinare l'attività agrituristica nel nostro Paese, che tanto successo ha avuto e tanti benefici ha arrecato da tempo in altri Paesi d'Europa e d'oltremare.

In armonia con gli indirizzi di politica agricola della Comunità economica europea, vengono così promosse forme varie di turismo rurale per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, per agevolare la permanenza di produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'incentivazione dei redditi aziendali e per favorire i rapporti fra città e campagna.

In molte Regioni italiane l'attività agrituristica è da tempo decollata con successo e la

«vacanza diversa» di coloro che abitano in città e che vogliono trascorrere le loro ferie a diretto contatto con la natura è sempre più frequente e oggetto di crescente richiesta.

Per coloro che fruiscono dell'ospitalità in una azienda agricola per brevi e medi periodi di ferie, nasce però l'esigenza di un idoneo e piacevole utilizzo del tempo disponibile, che comunque può essere proficuamente impiegato in passeggiate, in visite ai centri e ai monumenti della zona, in attività sportive, eccetera.

Molti di tali fruitori richiedono con insistenza di poter partecipare a titolo hobbistico e di passatempo alle operazioni colturali dell'imprenditore ospitante (raccolta della frutta, vendemmia, accudimento degli animali da

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cortile, eccetera), che però non può soddisfare tale richiesta in mancanza di una precisa norma che lo autorizzi.

Appare quindi opportuno porre rimedio a tale carenza introducendo nella nostra legisla-

zione una specifica norma che consenta il collocamento del fruitore agrituristico per lavori agricoli saltuari.

Vi propongo a tal fine di approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica, regolarmente in possesso della prescritta autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, può consentire agli ospiti in azienda, fruitori dei suoi servizi agrituristici, di prestare la loro opera saltuaria per le varie attività svolte nell'azienda.